



CITTÀ DI MONOPOLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°64 del 30/11/2017
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n°48 del 04/12/2025)

CAPO I

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

- Articolo 1. Definizione del servizio
- Articolo 2. Disciplina del servizio
- Articolo 3. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Articolo 4. Condizioni d'esercizio
- Articolo 5. Numero autorizzazioni e revisione del contingente numerico
- Articolo 6. Riconoscibilità delle autovetture
- Articolo 7. Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- Articolo 8. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Articolo 9. Requisiti e ubicazione della rimessa

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Articolo 10. Modalità di rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 11. Contenuti del bando
- Articolo 12. Titoli oggetto di valutazione
- Articolo 13. Commissione di concorso
- Articolo 14. Attività della Commissione di concorso
- Articolo 15. Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 16. Avvio dell'attività
- Articolo 17. Validità dell'autorizzazione
- Articolo 18. Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Articolo 19. Caratteristiche della autovetture
- Articolo 20. Comportamento del conducente e dell'utente durante il servizio
- Articolo 21. Interruzione del trasporto
- Articolo 22. Trasporto di soggetti diversamente abili
- Articolo 23. Tariffe
- Articolo 24. Collaborazione alla guida
- Articolo 25. Stazionamento su aree pubbliche
- Articolo 26. Responsabilità nell'esercizio

CAPO V

SANZIONI

- Articolo 27. Irrogazione delle sanzioni
- Articolo 28. Determinazione sanzioni
- Articolo 29. Sospensione dell'autorizzazione. Casi e procedimento
- Articolo 30. Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 31. Revoca dell'autorizzazione

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 32. Rinuncia all'autorizzazione
- Articolo 33. Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 34. Entrata in vigore
- Articolo 35. Commissione consultiva
- Articolo 36. Norma transitori

CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1
Definizione del servizio

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Noleggio Con Conducente (NCC), con un massimo di nove posti compreso quello del conducente a mezzo di autoveicoli (veicoli di categoria M1 ai sensi dell'articolo 47 comma 2 lettera b) del Codice della Strada). Tale servizio assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. E' rivolto agli utenti che avanzano, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Non rientra all'interno della presente disciplina il trasporto effettuato a mezzo autoveicolo immatricolato per "uso proprio" da una impresa esercente attività turistica ricettiva alberghiera o extra-alberghiera. Per "uso proprio" si intende anche il trasporto del cliente a titolo di servizio di cortesia a condizione che vi sia gratuità per lo stesso e che, pertanto, a fronte di tale servizio non vi sia il pagamento di una tariffa *ad hoc*.

Art. 2
Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali fattispecie non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3
Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di cui all'art.8 della Legge 15 gennaio 1992 n.21;
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura;
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto persone, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice civile e dalle indicazioni del D.L. 138/2011 come convertito dalla L 148/2011, che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art.1 comma 2, lettera b) della legge 21/1992;
4. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (s.p.a., s.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

Art. 4
Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 e alla legge regionale 3 aprile 1995 n.14;
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma 1, in caso di persone giuridiche la stessa deve essere rilasciata al legale rappresentante della società ovvero a socio in possesso degli indicati requisiti morali e professionali.
3. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare ai sensi di quanto previsto dall'art. 230 bis del C.C. (se trattasi di ditta individuale), o da un dipendente, sempre se iscritti nel Ruolo di cui all'art.6 della L. 15/01/1992, n. 21.

4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC.
5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
6. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia, in ottemperanza al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92, nullaosta all'utilizzo obbligatorio di contrassegno con la scritta "noleggio" da collocare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, all'utilizzo di targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e del numero dell'autorizzazione.
7. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile e non rimovibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore familiare entro il terzo grado o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
9. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
10. Al fine di rendere un migliore servizio all'utenza all'interno del territorio comunale, per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria ai sensi del presente regolamento la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel territorio del Comune di Monopoli.
11. L'esercente ha l'obbligo di conservare sempre a bordo del mezzo, l'autorizzazione comunale durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
12. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico ove nel Comune sia esercitato il servizio di taxi.
13. Ove, invece, non venga esercitato il servizio di taxi il Comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Le aree sono individuate con atto della Giunta Comunale. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
14. In occasione della individuazione delle aree di stazionamento di cui al comma precedente la Giunta Comunale disciplina anche tempi e modalità di stazionamento da parte degli aventi diritto.
15. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa e/o la sede del vettore. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune di Monopoli che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre per il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche in territorio di altri Comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è fatto obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
 - a) fogli vidimati e con progressione numerica;
 - b) timbro dell'azienda e/o società titolare della autorizzazione. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - 1°. targa veicolo;
 - 2°. nome del conducente;
 - 3°. data, luogo e km. di partenza e arrivo;
 - 4°. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - 5°. dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 5

Numero autorizzazioni e revisione del contingente numerico

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al fine di garantire un servizio tale da soddisfare le esigenze della popolazione residente, delle attività produttive, commerciali e ricettive, nonché di quelle culturali e sportive, con il presente Regolamento si prende atto che il numero totale delle autorizzazioni esistenti presso il Comune di Monopoli alla data di approvazione del presente Regolamento è di 20 (venti) giusta deliberazione di c.c. n.32 del 2002.
2. Il potere di revisione del contingente numerico è delegato con il presente regolamento alla Giunta Comunale. La Giunta Comunale con cadenza triennale provvede alla revisione del contingente numerico attraverso l'applicazione di apposita formula che aggiunga al parametro "Popolazione", coefficienti correttivi che sono considerati significativi al fine di caratterizzare l'offerta del servizio NCC nel territorio comunale.
3. La Giunta in applicazione della seguente formula dovrà previamente stimare i coefficienti correttivi sotto descritti in esecuzione dell'indirizzo indicato.
4. La revisione del contingente numerico delle autorizzazioni è determinata dalla seguente formula:
 - $Na = (Popolazione/2434) \times P1 \times P2 \times P3$;
In cui:
 - Na= numero di autorizzazioni NCC complessive per il Comune di Monopoli
 - Popolazione= popolazione residente nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è approvata la delibera che provvede alla revisione del contingente numerico
 - P1, P2 e P3= coefficienti correttivi secondo seguente descrizione:

COEFFICIENTE CORRETTIVO	INDIRIZZO
P1= flussi turistici	Il coefficiente tiene conto della presenza di flussi turistici in termini di numero presenze annue. Il valore del coefficiente correttivo è direttamente proporzionale all'incremento dei flussi turistici.
P2= movimento passeggeri nel porto	Il coefficiente tiene conto della presenza del movimento passeggeri medi annui. Il valore del coefficiente correttivo è direttamente proporzionale all'incremento dei movimenti passeggeri annui.
P3= numero di posti letto nelle case di cura/ospedali	Il coefficiente tiene conto della presenza di ospedali e/o case di cura in termini di posti letto disponibili. Il valore del coefficiente correttivo è direttamente proporzionale all'incremento di posti letto disponibili.

5. La revisione può determinare unicamente conferma o aumento delle autorizzazioni disponibili.
6. In sede di revisione la Giunta provvede ad effettuare arrotondamento sempre all'unità superiore.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con determinazione del Dirigente responsabile del servizio e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.

Art. 7

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o appartenenti agli stati della Unione Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità. Per il rilascio dei titoli all'esercizio della professione è richiesto:

- a) essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA;
- b) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- c) idoneità morale per assenza degli impedimenti soggettivi di cui al comma 2.

2. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) la sussistenza nei propri confronti di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art.67 d.lgs 159 del 6 settembre 2011 (legge antimafia);
- d) l'aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. 773/31;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio al noleggio con conducente;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una autorizzazione per l'esercizio;
- g) l'esercizio non esclusivo delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 della L. 21/92;
- h) la sussistenza di ulteriori impedimenti soggettivi previsti dalla legge.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della dell'autorizzazione.

Art. 9

Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2. La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del comune di Monopoli.

3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 10

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. disponibili a seguito dell'approvazione del presente regolamento sono rilasciate in seguito a bando pubblico indetto dal Comune e riservato ai soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 L.21/92 rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.

2. Presso il competente ufficio comunale è istituito apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
3. Il bando è indetto dal Dirigente dell'Area Organizzativa I Affari Generali e Sviluppo Locale entro 90 gg. dall'approvazione del provvedimento di Giunta di ricognizione del contingente numerico secondo quanto disposto dal presente regolamento.
4. Il bando indetto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune per 30 gg.

Art. 11
Contenuti del bando

1. Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 12⁽¹⁾
Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:

	Elemento di valutazione	Punteggio	note
A	Avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi	6	
	ovvero Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.		
B	Conoscenza <u>base</u> documentata della lingua inglese.	2	I punteggi non sono cumulabili. Al concorrente è attribuito unicamente il punteggio più favorevole
	Conoscenza <u>specialistica</u> documentata della lingua inglese.	3	
C	Possesso del Diploma di maturità	2	I punteggi non sono cumulabili. Al concorrente è attribuito unicamente il punteggio più favorevole
	Possesso della Licenza d'obbligo scolastico	1	
D	Non essere mai stato titolare di alcuna licenza taxi o NCC	3	

⁽¹⁾ Articolo modificato con Delibera di C.C. n°48 del 04/12/2025

E	Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili in conformità a quanto disposto in "Note".	3	<p>Nel caso di trasporto di soggetti con handicap grave, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno essere dotati della omologazione di legge e pertanto:</p> <p>✓ di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e passeggini secondo la normativa vigente di omologazione;</p> <p>ovvero</p> <p>✓ di ulteriori innovative soluzioni che facilitino il trasporto di persone ed anziani. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità.</p>
F	Dichiarazione di impegno ad utilizzare autovettura elettrica o ibrida	3	
G	Essere iscritti nelle Liste di Collocamento da almeno 6 mesi	2	

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti

3. Al fine di garantire la maggiore ampiezza possibile del mercato ed offrire stimolo nel miglioramento della qualità del servizio all'utenza, nel rispetto della normativa vigente, le richieste plurime di autorizzazioni sono considerate solo al termine dell'esaurimento della graduatoria di prima assegnazione che consente l'attribuzione di massimo un'autorizzazione per ogni richiedente. Successivamente alla graduatoria di prima assegnazione sono redatte graduatorie di assegnazione successive (graduatoria di seconda assegnazione, terza assegnazione, etc.) per l'affidamento delle richieste plurime di autorizzazioni. Anche in ognuna tali graduatorie è possibile l'attribuzione di massimo un'autorizzazione per ogni richiedente.

4. In caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 21/92, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

- a) l'aver esercito servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
- b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

5. In via subordinata rispetto a quanto previsto dal comma precedente, in caso di parità di punteggio in graduatoria, si procederà per sorteggio.

Art. 13 Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso è composta dal Dirigente responsabile del rilascio delle autorizzazioni (Presidente) e da altri due componenti scelti tra il Segretario Generale dell'ente e gli altri dirigenti comunali nominati con provvedimento del dirigente-presidente di commissione. Alla commissione partecipa come segretario verbalizzante un dipendente del Comune di Monopoli individuato con il provvedimento di nomina della Commissione di concorso.

Art. 14

Attività della Commissione di concorso

1. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi.
2. Successivamente la Commissione predispone la graduatoria definitiva ed indica gli assegnatari di autorizzazione in base all'ordine di graduatoria e ai titoli preferenziali in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ultimate le operazioni di valutazione la Commissione trasmette gli atti al Dirigente responsabile per l'approvazione della graduatoria e la sua pubblicazione all'albo comunale per 30 giorni.

Art. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dal Dirigente del settore competente, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della documentazione essenziale richiesta dal presente regolamento entro tre mesi dalla notifica della nomina a vincitore.
2. Nel caso in cui decorso il termine di tre mesi l'assegnatario non dovesse produrre quanto richiesto dall'Ufficio a pena di decadenza, si provvederà alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione e al conseguente scorrimento della graduatoria; ovvero nel caso in cui l'assegnatario non rispetti gli impegni presi in sede di partecipazione al concorso (ad esempio: immatricolazione auto ibrida, immatricolazione auto attrezzata per trasporto disabili) il Dirigente del settore competente al rilascio dovrà aggiornare la graduatoria di merito e provvedere per l'effetto alla assegnazione al soggetto risultante idoneo.
3. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 3 (tre) anni. L'assegnazione di eventuali autorizzazioni che dovesse rendersi possibile entro il triennio di validità della graduatoria è effettuata mediante scorrimento della stessa.
4. Nel caso in cui entro il triennio la graduatoria dovesse essere esaurita l'assegnazione di eventuali autorizzazioni, che dovessero rendersi disponibili, può essere effettuata previa pubblicazione di nuovo bando.

Art. 16

Avvio dell'attività

1. Nel caso di assegnazione della autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente avviare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente l'amministrazione provvede alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione. La stessa decadenza del titolo si applica ai vincitori del concorso e agli acquirenti dell'autorizzazione che non inoltrano, entro tre mesi, la documentazione richiesta per il completamento della pratica.
3. A giudizio insindacabile e motivato del Dirigente Responsabile, detto termine potrà essere prorogato su istanza scritta dell'interessato fino ad un massimo di altri quattro mesi per una sola volta, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o altri comprovati motivi.
4. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune nel termine perentorio di sette giorni.

Art.17

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante il regolare svolgimento dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti (oggettivi, soggettivi, idoneità del veicolo e disponibilità nel territorio del comune di Monopoli di una sede e di una rimessa in base a valido titolo giuridico) per l'esercizio della

professione. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione l'assegnatario è destinatario di apposita diffida ad adempiere entro gg.60 (sessanta). Alla diffida segue in caso di inadempienza il provvedimento di decadenza della efficacia dell'autorizzazione.

2. La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. Ai fini della prosecuzione l'Ufficio competente verifica con l'ausilio della Polizia Locale, la veridicità di quanto dichiarato dal noleggiatore anche con sistemi di controllo a campione.

4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 18

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita a mezzo apposito atto notarile, secondo l'art.9 della legge 15 gennaio 1992 n.21, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 della L.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, ovvero può essere trasferita, ad altri in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio del servizio che siano designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Entro 90 gg. dal decesso gli eredi devono darne comunicazione ai competenti uffici comunali, indicando, altresì, se uno di essi intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, o se hanno intenzione di trasferirla ad altri.

4. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

5. Durante tale periodo il servizio è sospeso di diritto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione decade e può essere messa a concorso.

6. Il Dirigente competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e 9 del presente regolamento

7. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.19
Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture al servizio di N.C.C. devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie;
 - d) avere almeno tre sportelli laterali;
 - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
 - f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992; tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili;
 - h) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione;
 - i) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 20
Comportamento del conducente e dell'utente durante il servizio

1. I conducenti di vetture del servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza, con senso civico e responsabilità per qualsiasi evenienza;
 - b) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - d) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;
 - e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - g) rispettare gli obblighi di assistenza verso i diversamente abili in ottemperanza a quanto disposto dall'art.22 del presente regolamento;
 - h) caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
 - i) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - j) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - k) mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al contachilometri;
 - l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - m) entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
 - n) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - a. l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportata la dicitura "NOLEGGIO";

- b. copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore;
 - c. copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
- o) assistere l'utente in caso di avaria o incidente al fine di prestare ogni utile ausilio e collaborazione finalizzata a trovare mezzo di trasporto alternativo;
 - p) consegnare all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
 - q) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;
 - r) comunicare, entro 10 giorni, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) manomettere il contachilometri;
 - g) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - h) consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - i) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - j) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili;
 - k) fumare durante la corsa;
 - l) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
 - m) sostare al di fuori della rimessa quando ciò non sia collegato ad un contratto di trasporto in atto. In quest'ultimo caso, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore.
 3. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo può:
 - a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - b) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
 - c) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
 - d) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
 - e) rifiutare, altresì, la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - f) Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere i) e j) di cui al precedente comma 1;
 - g) Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.
 4. Agli utenti del servizio N.C.C. è fatto divieto:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) caricare e scaricare il bagaglio senza l'ausilio del conducente;

h) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Art. 21

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22

Trasporto di soggetti diversamente abili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 23

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993 e ss.ii. e mm., i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima, da depositare anche al Comune di Monopoli.
2. La comunicazione relativa alle tariffe applicate è comunicata unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 17 del presente regolamento. Le tabelle prezzi devono essere esposte sul veicolo in esercizio, anche a mezzo di adesivo da esporre in vettura, scritto in almeno tre lingue straniere (inglese, francese e tedesco) oltre all'italiano, e che esponga anche numero e/o email a cui inviare segnalazioni e/o reclami forniti dal Comune, che verranno prese in considerazione dall'organo di controllo solo se debitamente documentate.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 24

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (nei limiti di quanto prescritto dal precedente art. 18, comma 2 del presente regolamento), ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
3. In ogni caso il collaboratore familiare ovvero il dipendente deve essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, per il personale con la qualifica di autista.

Art. 25

Stazionamento su aree pubbliche

1. Non è consentito alle autovetture adibite al servizio di N.C.C. lo stazionamento in luogo pubblico, salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art.4 del presente Regolamento.

Art. 26

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività, fa

carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune di rilascio del titolo.

2. Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.

CAPO V SANZIONI

Art. 27

Irrogazioni delle sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni, e determinata ai sensi dell'art.7/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

Art. 28

Determinazione sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie da € 100,00 a € 500,00;
- b) sanzioni amministrative accessorie.

2. Per ogni violazione di obblighi prescritti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 29

Sospensione autorizzazione. Casi e procedimento

1. Per le seguenti violazioni, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'art.28 del presente regolamento, si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) aver fornito all'utenza informazioni non vere tali da indurla a modificare il compenso pattuito;
- c) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
- d) violazione dell'articolo 20, comma 1, lettere a), f), g) e j);
- e) violazione dell'articolo 20, comma 2, lettera e), h), j) e l);
- f) violazione dell'articolo 23;
- g) violazione degli articoli 24 e 25;

2. La sospensione dell'autorizzazione si applica anche nei seguenti casi:

- a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino alla data di effettuazione del controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente qualora il titolare non si presenti nella data stabilita dallo stesso ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili.
- d) fino ad un massimo di un mese, in caso di accertata violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada

3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.

4. Il periodo di sospensione della autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.

5. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

6. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Art. 30

Decadenza autorizzazione

1. Per i seguenti casi è prevista la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:

- a) per mancato inizio dell'attività e/o del servizio nei termini previsti dall'art.16;
- b) per mancato adempimento, entro sei mesi dal rilascio del titolo, all'obbligo di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese;
- c) per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art.8 comma 1, nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque, rientrare nei casi previsti dall'art.8, comma 2 del presente regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
- e) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;
- f) a seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 34;
- g) per la fattispecie prevista dall'art. 17, comma 1.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti (ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n.21) per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 31

Revoca autorizzazione

1. Si procede alla revoca della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 8 comma 2 della L. 21/92;
- b) svolgimento del servizio di N.C.C. in modo non esclusivo;
- c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- d) violazione dei termini previsti dall'art.18 comma 2) del presente Regolamento.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 32

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale con contestuale riconsegna dell'autorizzazione in originale.

Art. 33

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vecchio regolamento per il servizio di noleggio con conducente approvato con delibera n. 37 del 22 giugno 1998.

Art. 35

Commissione consultiva

1. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/95 è costituita presso il Comune una commissione consultiva per il preventivo parere sui provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative delegate ai comuni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14/95.
2. Alla composizione della Commissione Consultiva comunale e alla individuazione delle modalità di funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Con il provvedimento di composizione della Commissione Consultiva la Giunta osserva quanto disposto dall'art. 4, comma 2 ultima parte della L.R. 14/95.
4. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova commissione. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto salvo quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/06/2017.
5. La Commissione Consultiva cessa comunque ogni sua funzione nel caso in cui non venga più prevista dalla Legge come organismo consultivo necessario.

Art. 36

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione successiva alla entrata in vigore del presente regolamento, il Dirigente responsabile effettua ricognizione delle autorizzazioni non assegnate e provvede alla assegnazione delle stesse a mezzo apposito concorso il cui bando è pubblicato entro 90 gg dalla entrata in vigore del presente regolamento. Qualora entro il tempo previsto la Giunta Comunale abbia provveduto a completare la revisione del contingente numerico ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento il Dirigente può pubblicare unico bando destinato contestualmente alla assegnazione delle autorizzazioni non assegnate alla data dell'approvazione del presente regolamento e delle eventuali nuove autorizzazioni individuate dalla Giunta Comunale in sede di revisione del contingente numerico.